

# Il nuovo regolamento di prevenzione incendi

*Individuate tre categorie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in base alle dimensioni dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche e all'esigenza di tutela di pubblica incolumità. Per quelle meno complesse non è più richiesto il parere preventivo di conformità.*

Nota a cura di Denis Peraro

**A seguire: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151**

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22/09/2011 è stato pubblicato il D.P.R. 01/08/2011, n. 151, recante il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, in attuazione dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122 [BLT n. 9/2010], in materia di semplificazione dell'attività amministrativa.

Oltre alla citata semplificazione, il documento, in vigore dal 07/10/2011, ha anche l'obiettivo di riaccordare la vigente disciplina in materia di prevenzione incendi con la disciplina della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di cui alla L. 07/08/1990, n. 241, e con quella dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160 [BLT n. 11/2010].

Alla luce dell'innovazione normativa operata dal comma 4-*bis* del citato art. 49 del D.L. 31/05/2010, n. 78, il quale, sostituendo l'intero art. 19 della L. 07/08/1990, n. 241, ha inserito nell'ambito di applicazione della SCIA anche i procedimenti di prevenzione incendi (ricadenti tra i procedimenti amministrativi di pubblica incolumità), si è dunque reso necessario rivedere l'intero apparato normativo, superando il precedente regolamento di cui al D.P.R. 12/01/1998, n. 37 (che viene abrogato).

La presente nota tiene conto della Lettera-circolare 06/10/2011, n. 13061, recante primi indirizzi applicativi della disciplina recata dal Regolamento, il cui testo è disponibile su Internet.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito di applicazione del regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi individuate nell'Allegato I, mentre ne sono escluse le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334.

Il regolamento disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Rispetto alla previgente disciplina sono state introdotte nell'Allegato I alcune nuove attività, pertanto l'Allegato II reca una tabella di equiparazione tra le attività di cui al D.M. 16/02/1982 e quelle individuate dal decreto in commento.

Certamente un importante aspetto innovativo del nuovo regolamento riguarda l'introduzione del principio di proporzionalità di cui al D.L. 78/2010 nell'individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi. Dette attività sono distinte in tre categorie, A, B, e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche, e all'esigenza di tutela di pubblica incolumità, e sono di conseguenza assoggettate a procedimenti differenziati.

In particolare le tre categorie sono state individuate secondo i seguenti criteri:

- la **categoria A** comprende le attività dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- la **categoria B** contiene le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, e le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento. Le attività qui ricomprese presentano comunque un livello di complessità inferiore a quello assunto per la successiva categoria C;
- nella **categoria C** sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno di una specifica regola tecnica.

## PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Una importante novità è rappresentata dal fatto che **per le attività appartenenti alla categoria A non è più richiesto il parere preventivo di conformità** dei progetti da parte del Comando VV.F. Detto parere continua invece ad essere richiesto ai responsabili delle attività ricadenti nelle categorie B e C per i progetti di nuovi impianti o costruzioni, e dei progetti di modifiche a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando competente può richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni, e si pronuncia sulla conformità dei progetti entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

### Controlli di prevenzione incendi

Per tutte le attività individuate all'Allegato I, **l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi** deve essere presentata al Comando VV.F. mediante SCIA, prima dell'esercizio dell'attività.

Per le attività appartenenti alle categorie A e B, i controlli di prevenzione incendi avvengono entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. In caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascia, su richiesta dell'interessato, copia del verbale della visita tecnica.

Le attività ricadenti nella categoria C sono soggette a controllo entro 60 giorni, ed in caso di esito positivo il Comando rilascia entro 15 giorni il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività di categoria A, B e C, trascorso il termine di 45 giorni entro il quale è possibile conformare le medesime attività alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti.

### Rinnovo conformità antincendio

Il titolare dell'attività, nel caso restino invariate le condizioni di sicurezza antincendio, deve effettuare la richiesta di **rinnovo periodico di conformità antincendio** ogni 5 anni, ovvero 10 anni per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I.

La tabella seguente riassume quanto finora esposto.

▼ **TABELLA** : La disciplina del nuovo regolamento

| Categoria attività | Parere di conformità | Istanza | Controlli   | Rinnovo   |
|--------------------|----------------------|---------|---|---|
| A                  | Non più richiesto    | SCIA    | A campione o in base a programmi settoriali, entro 60 giorni. | Ogni 5 anni, ovvero 10 anni per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell'Allegato I. |
| B                  | Entro 60 giorni      |         | Su richiesta, rilascio di copia del verbale di visita.        |   |
| C                  |                      |         | Entro 60 giorni. Rilascio del CPI entro 15 giorni.            |   |

## Deroghe

Per le attività aventi caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, è possibile presentare istanza di deroga con le modalità che saranno definite con il decreto di cui all'art. 2, comma 7, del regolamento in commento. Con le stesse modalità possono presentare istanza anche i titolari di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che non sono individuate nell'Allegato I.

## Nulla osta di fattibilità e verifiche in corso d'opera

Il nuovo regolamento introduce due procedimenti di natura volontaria. Per i responsabili delle attività ricadenti nelle categorie B e C è possibile richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. Inoltre, per tutte le attività soggette ai controlli, i responsabili possono richiedere visite tecniche durante la realizzazione dell'opera.

## DISPOSIZIONI ULTERIORI - ABROGAZIONI

Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 7 dell'art. 2 del regolamento, recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 04/05/1998.

Il comma 8 del medesimo art. 2 prevede l'emanazione di un altro decreto ministeriale recante i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Nelle more dall'adozione del decreto ministeriale recante le nuove tariffe, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 03/02/2006.

I responsabili delle **nuove attività introdotte nell'Allegato I**, esistenti al 22/09/2011, sono tenuti ad espletare i prescritti adempimenti entro il 07/10/2012. Per queste attività si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II.

A partire dal 07/10/2011, data di entrata in vigore del regolamento in commento, **sono abrogate le seguenti disposizioni**: D.P.R. 26/05/1959, n. 689; D.P.R. 12/01/1998, n. 37; D.P.R. 12/04/2006, n. 214; D.M. 16/02/1982; D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139, art. 16, limitatamente a quanto indicato all'art. 12, comma 1, lettera e) del D.P.R. 151/2011 in commento; D.P.R. 06/06/2001, n. 380, articolo 6, comma 8.

## Prime indicazioni operative

Con la Lettera Circolare n. 13061 del 06/10/2011 sono stati forniti i primi indirizzi operativi del nuovo regolamento, ed è stata fornita altresì in allegato la modulistica per le istanze e le segnalazioni. Senza entrare nel merito della trattazione dei contenuti di detto provvedimento, è opportuno anticipare che i procedimenti e le classificazioni presenti nell'applicativo «Prevenzione incendi 2000» non sono compatibili con i contenuti del nuovo regolamento, ed è pertanto opportuno non inserire i dati relativi alle pratiche presentate ai Comandi VV.F. fino al rilascio della versione aggiornata dell'applicativo, previsto per i primi di novembre 2011.

### Fonti correlate

|  |                  |                     |
|--|------------------|---------------------|
| D.P.R. 01/08/2011, n. 151              | [BLT n. 10/2011] | [Banca Dati Online] |
| D.L. 31/05/2010, n. 78                 |                  |                     |
| convertito da L. 30/07/2010, n. 122    | [BLT n. 9/2010]  | [Banca Dati Online] |
| D.P.R. 07/09/2010, n. 160              | [BLT n. 11/2010] | [Banca Dati Online] |
| D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139           |                  | [Banca Dati Online] |
| D.M. 03/02/2006                        |                  | [Banca Dati Online] |
| D.M. 04/05/1998                        |                  | [Banca Dati Online] |
| L. 07/08/1990, n. 241                  |                  | [Banca Dati Online] |
| Lettera Circolare 06/10/2011, n. 13061 |                  | [Banca Dati Online] |

